



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Repertorio n. 307/2016
Prot n. 50887 del 07/04/2016

IL RETTORE

Visto il Decreto rettorale, 30 agosto 2012, n. 719 – prot. n. 102538, regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Attesa la necessità di provvedere all'adozione delle modifiche del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro al fine di renderlo contemporaneo ed in simbiosi con la vigente organizzazione;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta in data 15/2/2016;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta in data 16/2/2016;

Visto il parere favorevole reso in data 9/3/2016 dal Senato Accademico;

Vista la delibera di approvazione del testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/2/2016,

DECRETA

E' emanato il seguente "Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
Firenze,

Il Rettore
Prof. Luigi Dei



Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nell'ambito dell'Università degli Studi di Firenze si intendono per:
 - a. *Datore di Lavoro*: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 34 dello Statuto dell'Università di Firenze;
 - b. *Dirigente (ai fini della sicurezza)*: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto, i Presidenti delle scuole, i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti Amministrativi dell'Amministrazione Centrale, i Direttori dei Centri di cui all'art. 29 dello Statuto, i Direttori dei Centri Interdipartimentali, i Direttori di Biblioteca;
 - c. *Preposto*: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
 - d. *Responsabile dell'Attività*: il responsabile dell'attività didattica o di ricerca nei laboratori;
 - e. *Lavoratore*: è individuato come tale, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
 - f. *Strutture organizzative*: strutture che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono
 1. i Dipartimenti;
 2. l'Unità Amministrativa centrale e le Aree Dirigenziali;
 3. i Centri;
 4. i Centri Interdipartimentali;
 5. le Biblioteche costituite ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi;
 6. il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino;
 7. il Museo di Storia Naturale;
 8. Le Scuole
 - g. *Luoghi di lavoro*: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo: gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari, gli spin-off. Sono altresì considerati luoghi di lavoro gli ambienti dove



- h. si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

Articolo 2

Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Firenze è individuato nella figura del Direttore Generale.
Nell'esercizio delle funzioni di prevenzione ad esso attribuite per legge, il Direttore Generale, in particolare:
 - a. valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e ove necessario del Medico Competente, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - b. elabora, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
 - c. convoca, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
 - d. nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al successivo art. 8;
 - e. nomina il Medico Competente di cui al successivo art. 9;
 - f. provvede alla informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36, 37 del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché a dare indicazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
 - g. adotta, ove necessario e in concorso con i soggetti di cui agli artt. 4, 5, 6, ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa impone ai lavoratori;
 - h. verifica che nelle convenzioni e negli atti stipulati dall'Università con enti ed istituzioni esterne per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del personale impegnato;
 - i. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni;
 - j. provvede, con apposito provvedimento, nel caso due o più strutture anche esterne all'Ateneo necessitino di locali o attrezzature a comune, affinché siano individuati, di intesa tra le stesse, i soggetti cui competono gli obblighi di garantire la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

Articolo 3

Delega di funzioni

1. Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.



2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato e deve essere comunicata per conoscenza ai rappresentanti per la sicurezza.

Articolo 4

Obblighi e attribuzioni del Dirigente

1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.

2. Al Dirigente, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare:

- a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- b. concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dell'Attività, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- e. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;
- i. collaborare all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- j. individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;
- k. nominare, al termine del relativo corso di formazione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso, tenuto conto delle esigenze numeriche espresse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- l. comunicare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Articolo 5

Obblighi ed attribuzioni del Preposto

1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:

- a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute;
- b. esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
- c. segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
- d. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In caso di assenza di nomina specifica, da parte dei Dirigenti, della figura del Preposto, resta fermo quanto disposto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 6

Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività

1. Il Responsabile dell'Attività, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti alla sua struttura organizzativa, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Il Responsabile dell'Attività didattica o di ricerca in laboratorio di cui al comma precedente collabora con il Dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:

- a. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- b. concorre assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Dirigente, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. cura l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- e. adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dà disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. dota la struttura da lui diretta di adeguati atti di regolazione interna, procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;



- i. collabora all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- j. garantisce, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e si accerta, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e sulle misure di prevenzione;
- k. elabora, per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa; in particolare queste procedure saranno obbligatorie in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

Articolo 7

Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, lettera d) del presente Regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Direttore Generale, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Responsabili delle Attività didattiche o di ricerca.
2. Qualora i lavoratori dell'Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
3. E' fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di informazione e formazione predisposti dall'Ateneo.
4. E' fatto obbligo ai lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari qualora previsti nelle disposizioni di legge, nelle procedure e/o individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione ed evidenziati nel documento di valutazione dei rischi relativo alle loro strutture di appartenenza.

Articolo 8

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione competente per tutte le strutture dell'Ateneo.
2. Il Responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dalla articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di strutture organizzative, come individuate dall'art. 1 del presente Regolamento.
4. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.



5. Nel caso di assenza di particolari conoscenze professionali necessarie all'elaborazione dei documenti di valutazione del rischio, il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare l'azione di prevenzione, può ricorrere a competenze esterne.

Articolo 9

Medico competente

1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 il Direttore Generale nomina il Medico Competente.
2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 81/2008.
3. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Direttore Generale attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.
4. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Articolo 10

Rappresentanti per la Sicurezza

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 11

Formazione e informazione

1. L'Università provvede a fornire a tutti i lavoratori, Dirigenti, Preposti e Responsabili dell'Attività, così come definiti dall'art. 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 12

Norme di chiusura

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
